

Allegato "A" alla deliberazione di Giunta Comunale
del Comune di Correggio n. [REDACTED] in data 2 settembre 2013

Repertorio n. [REDACTED]

Atto di accordo ai sensi dell'articolo 11

della legge 07 agosto 1990 n. 241

><

L'anno 2013 (duemilatredici) addi _____ (_____) del mese di _____, alle ore _____ in Correggio (Provincia di Reggio nell'Emilia), nella Casa Municipale sita in Correggio (RE) al corso Giuseppe Mazzini 33, sono presenti:

Daniele Soncini, nato a Poviglio (RE) il 27 aprile 1966, codice fiscale SNC DNL 66D27 G947D, per la carica rivestita domiciliato presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente del Settore III Assetto del Territorio del Comune di Correggio e pertanto in nome e per conto del **COMUNE DI CORREGGIO**, codice fiscale 00341180354, Ente pubblico territoriale con sede in Correggio (RE) al corso Giuseppe Mazzini 33 (nel seguito indicato anche, per brevità, come "*Comune*"), a tanto autorizzato ai sensi di legge e del vigente Statuto comunale nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. [REDACTED]

del 2 settembre 2013, agli atti del Comune;

Davide Vezzani, nato a Guastalla (RE) il 02.04.1964, codice fiscale VZZ DVD 64D02 E253W, per l'incarico rivestito domiciliato presso la sede della società che rappresenta, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Amministratore unico di **En.Cor società a responsabilità limitata con unico socio**, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese 02256420353, con sede legale in Correggio (RE) alla via Pio La Torre 18 (nel seguito indicata anche, per brevità, come "En.Cor"), capitale sociale di € 100.000,00 (centomilavirgolazerozero) interamente versato, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 265393, in forza dei poteri al medesimo conferiti dall'articolo 16 dello statuto della società,

premesso

1. che il Comune ha individuato, fra i propri principali obiettivi di mandato, lo sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;
2. che, a tal fine, il Comune ha costituito in data 10 gennaio 2007, in forza di atto pubblico Rep. 9347 Raccolta 2308 rogato a ministero notaio Emanuela Lo Buono, la società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata En.Cor s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;
3. che, in conseguenza delle profonde modifiche intervenute nel panorama normativo in materia di società costituite o partecipate dagli enti locali, il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 30 luglio 2010, ha disposto la trasformazione di En.Cor in società strumentale alla quale affidare direttamente la produzione di beni e la prestazione di servizi in proprio favore, prioritariamente nel settore energetico;
4. che, successivamente, l'articolo 14 comma 32 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, come modificato in sede di conversione dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 nonché dall'articolo 1, comma 117, legge 13 dicembre

2010, n. 220 (a decorrere dal 01 gennaio 2011), dal medesimo articolo 1, comma 117, legge 220/2010, come sostituito dall'articolo 2, comma 43, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, dall'articolo 20, comma 13, d.l., 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, per effetto dell'integrazione con il disposto dell'articolo 29 comma 11 bis del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che entro il 30 settembre 2013 i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti siano obbligati a mettere in liquidazione le proprie società partecipate, già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero a cederne le partecipazioni;

5. che En.Cor s.r.l. rientra nella fattispecie normativa di cui al precedente punto 4 e il Consiglio Comunale di Correggio, con propria deliberazione n. 46 in data 29 aprile 2013, ne ha deliberato la dismissione entro il 30 settembre 2013 tramite la cessione della totalità delle quote della società a terzi, all'esito di procedura ad evidenza pubblica;
6. che nella conseguente procedura ad evidenza pubblica per la cessione della totalità delle quote di En.Cor s.r.l. ha presentato offerta la sola Amtrade Italia s.r.l. con socio unico, con sede legale in 34060 Gorlago (BG) via Tri Plok 37, società che ha presentato un'offerta di acquisto per un corrispettivo pari ad € 202.000,00 ed è stata dichiarata aggiudicataria definitiva con determinazione 94 in data 28.05.2013;

7. che a mezzo di atto pubblico rep. 10691 rogato a ministero del Segretario del Comune in data 27 giugno 2013, il Comune ha ceduto la totalità delle quote di partecipazione di En.Cor a Amtrade Italia;
8. che il Piano Industriale presentato in sede di gara da Amtrade Italia si inserisce coerentemente, sviluppandolo e completandolo con nuovi contenuti, nel progetto di riqualificazione energetica del territorio comunale perseguito e attuato dal Comune sin dalla costituzione di En.Cor;
9. che il Piano Industriale di cui al precedente punto 8 contempla, tra il resto, la realizzazione dei tre impianti (nel seguito indicati anche, per brevità, come "*Impianti*") oggetto dei seguenti provvedimenti autorizzativi, il cui contenuto ha da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto:
 - 9.a Denuncia Inizio Attività ricevuta dal Comune in data 22 dicembre 2010 al prot. 14200/2 (pratica SUAP n. 55/11) per la *"realizzazione di impianto di cogenerazione della potenza di 990 Kwe alimentato ad olio vegetale in via Gandhi nel Comune di Correggio"*, procedimento concluso con rilascio del provvedimento autorizzativo unico in data 31 agosto 2011 prot. SUAP n. 55/A; procedimento per variante non sostanziale avviato con Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) presentata in data 18 gennaio 2013 prot. 786 (pratica SUAP 7/13), procedimento concluso senza rilievi in data 28 marzo 2013 all'esito di Conferenza di Servizi in data 27 marzo 2013;

- 9.b** Denuncia Inizio Attività ricevuta dal Comune in data 18 luglio 2011 al n. prot. 7655 (pratica SUAP n. 117/11) per la *"realizzazione di impianto di cogenerazione della potenza di 998 KWe alimentato ad olio vegetale in via Gandhi nel Comune di Correggio"*, procedimento concluso con rilascio del provvedimento autorizzativo unico in data 31 agosto 2011 prot. SUAP n. 117/A; procedimento per variante non sostanziale avviato con Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) presentata in data 21 gennaio 2013 prot. 797 (pratica SUAP 8/13), procedimento concluso senza rilievi in data 28 marzo 2013 all'esito di Conferenza di Servizi in data 27 marzo 2013;
- 9.c** Denuncia Inizio Attività ricevuta dal Comune in data 29 luglio 2011 al n. prot. 8084 (pratica SUAP n. 134/11/A) per la realizzazione *"di tre gasificatori di biomasse ligno-cellulosiche (potature di vigneti e frutteti, stocchi di paglia e cereali, legname cippato, "expeller" di semi oleosi e segatura di legno vergine) collegati ad un impianto di cogenerazione alimentato a oli vegetali e syngas, con una potenza pari a 999 KWe, da realizzare in via Gandhi nel Comune di Correggio"*, procedimento concluso con rilascio del provvedimento autorizzativo unico in data 18 gennaio 2012 prot. SUAP n. 134/11/A; procedimento per variante non sostanziale avviato con Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) presentata in data 18 gennaio 2013 prot. 787 (pratica SUAP 6/13), procedimento concluso senza

rilevi in data 28 marzo 2013 all'esito di Conferenza di Servizi in data 27 marzo 2013;

10. che i lavori per la realizzazione degli Impianti di cui al precedente punto 9 sono iniziati tra la fine dell'anno 2011 e l'inizio dell'anno 2012;
11. che, in ragione del sopravvenire della disciplina normativa di cui al sopraesteso punto 4 (che ha imposto al Comune la dismissione della partecipazione al capitale sociale di En.Cor, con le conseguenti ricadute in ordine alla opportunità della effettiva attuazione di ulteriori fasi del piano industriale della società in un momento in cui si rendeva necessario aprire all'ingresso di nuove realtà imprenditoriali, per le quali la flessibilità delle possibili opzioni di intervento avrebbe verosimilmente rappresentato un elemento di maggiore attrazione per l'acquisto delle quote), ai lavori di cui al precedente punto 10 non è stata impressa la progressione prevista dal programma iniziale;
12. che, allo stato, in relazione ai lavori di cui al sopraesteso punto 9 è stata certificata l'agibilità parziale della sola cabina ENEL, con atto in data 21 maggio 2013 n. 580;

dato atto

13. che il perfezionarsi della alienazione delle quote di partecipazione al capitale sociale di En.Cor di cui ai sopraestesi punti 6. e 7. e il conseguente consolidarsi della possibilità, per l'operatore economico attuale socio unico della società, di dar corso al proprio Piano Industriale, ha immediatamente determinato un nuovo impulso ai lavori di realizzazione degli Impianti, anche in considerazione della necessaria

loro messa in esercizio e connessione alla rete entro il 31 dicembre 2013;

14. che gli Impianti la cui realizzazione è assentita dalle autorizzazioni di cui al sopraesteso punto 9 sono destinati ad occupare un'area che vede la presenza (sul fronte opposto della via Gandhi e ad una distanza comunque ampiamente eccedente le distanze minime previste dalle diverse disposizioni normative applicabili alla fattispecie) di alcuni insediamenti residenziali;
15. che, in conseguenza della ripresa e del progredire dei lavori di realizzazione degli Impianti di cui al sopraesteso punto 9, alcuni abitanti del Comune di Correggio hanno richiesto di incontrare il Sindaco al fine di rappresentare i propri timori e perplessità in merito;
16. che, all'esito dell'incontro, e sulla base di quanto ivi emerso e prospettato il Sindaco del Comune di Correggio ha indirizzato a En.Cor la comunicazione 21 agosto 2013 prot. 10733 mediante la quale ha evidenziato, tra il resto, quanto segue: "*sono con la presente a scriverVi in merito alla realizzazione della centrale energetica funzionante a fonti rinnovabili in corso di realizzazione da parte Vostra in via Gandhi. Come a Voi ben noto la centrale, che si compone di 3 distinti impianti di cogenerazione di potenza inferiore ad 1 MW elettrico , è stata regolarmente autorizzata già nel corso del 2011 dalla scrivente Amministrazione e dalla Provincia di Reggio Emilia per quanto di rispettiva competenza, dopo i previsti passaggi con gli organismi competenti. Da allora la centrale è stata realizzata solamente in minima parte ed in particolare è stata da tempo realizzata la cabina*

elettrica. Solo da qualche giorno il cantiere ha effettivamente iniziato la realizzazione degli impianti autorizzati, in maniera più visibile rispetto a quanto precedentemente avvenuto. Questa maggiore attività edilizia ha portato i frontisti a chiedermi un incontro per verificare la regolarità e legittimità delle opere in corso nonché per esprimere i propri timori rispetto alla realizzazione dell'opera stessa. Dopo avere ribadito la legittimità degli atti autorizzativi finora rilasciati mi sono impegnato con le parti a verificare la possibilità di ridurre ulteriormente gli eventuali impatti generali sull'area dell'intorno, fermo restando il Vostro diritto alla realizzazione dell'opera. Per tale motivo sono a chiederVi di valutare la possibilità di introduzione di varianti edilizie che possano migliorare ulteriormente gli impatti generali dell'opera, con particolare riferimento al nucleo abitato più vicino alla centrale stessa, posto dall'altro lato di via Gandhi. Ci rendiamo conto che si tratta di una richiesta "irrituale" essendo esterna al procedimento autorizzativo ma, proprio per tale motivo, cercherò di assicurare il tempestivo rispetto della tempistica di approvazione delle varianti migliorative che si andrebbero a proporre volontariamente, con l'intento di realizzare un'opera che risulti maggiormente apprezzata dalla cittadinanza tutta";

17. che En.Cor ha dato riscontro alla comunicazione di cui al precedente punto 16 con atto a firma dell'Amministratore Unico ricevuto dal Comune in data 23 agosto 2013, atto mediante il quale, dopo aver ripercorso le fasi autorizzative e le ragioni del temporaneo rallentamento della attività realizzativa, En.Cor ha evidenziato quanto

segue: "Il recente perfezionarsi della alienazione delle quote della società e la ad essa prodromica elaborazione, da parte del nuovo socio, di un nuovo piano industriale, puntualmente definito, ha consentito il superamento della situazione sopra descritta e la ripresa dei lavori, lavori che, a questo punto, dovranno obbligatoriamente procedere in maniera spedita, al fine di potere rispettare i tempi utili per realizzare le connessioni elettriche del GSE. La realizzazione di queste centrali, peraltro, rientra nel piano energetico che l'Amministrazione da Lei rappresentata sta portando avanti da tempo, ed è destinata a rappresentarne un tassello importante, costituendo uno dei principali punti di generazione di energia termica (oltre che elettrica) per alimentare la rete di teleriscaldamento cittadina che la nostra società andrà a realizzare a breve, con le conseguenti positive ricadute sul territorio, sia in termini occupazionali che di bilancio ambientale. Riteniamo pertanto che molti siano gli aspetti positivi che la prevista realizzazione sarà in grado di garantire una volta compiutamente attuata. E' evidente la convergenza degli interessi, sia pubblico che privato, a che la realizzazione dell'opera, destinata a costituire un punto di riferimento importante per la cittadinanza, avvenga arrecando i minori disagi possibili al limitato numero di cittadini residenti nelle immediate vicinanze e contemperando al massimo grado le esigenze connesse all'interesse di alcuni privati con il più ampio interesse pubblico rivestito dall'opera. Proprio in questo spirito sono pertanto a raccogliere il Suo invito a mitigare ulteriormente gli impatti dell'opera, prospettando all'attenzione dell'amministrazione alcune varianti ai

progetti già autorizzati idonee a recepire, per quanto possibile, alcune delle richieste prospettate dai cittadini frontisti e, nel contempo, compatibili con i contenuti del piano industriale approntato da questa società nonché con le esigenze derivanti da una corretta e lineare conduzione dei rapporti che questa società intrattiene con il GSE. Compatibilità che, peraltro, si verificherà soltanto a condizione che: a) sia evidenziata, con chiarezza e in assenza di possibili equivoci, dagli atti aventi natura provvedimentale che l'Amministrazione da Lei rappresentata intenderà adottare, la circostanza che le modifiche oggetto di variante non derivano da una iniziativa di questa società, ma rappresentano lo strumento per accogliere, quantomeno in parte, le sollecitazioni delle quali l'Ente Pubblico ha ritenuto, correttamente, di farsi portatore, nel perseguitamento del migliore equilibrio territoriale; b) siamo garantiti tempi per la conduzione e la conclusione del procedimento di autorizzazione delle varianti (una volta che ne sia stato condiviso il contenuto) tali da consentire il rispetto della tempistica di cantiere già programmata. Nell'intento di collaborare alla definizione condivisa di una soluzione rispettosa di quanto sopra evidenziato, sono a trasmetterLe pertanto un elaborato grafico mediante il quale, seppur in forma sommaria dato il limitato tempo a disposizione, vengono evidenziate le modifiche proposte, modifiche che nel seguito Le illustro, e che verranno successivamente rese esecutive qualora da voi ritenute utili e coerenti con le finalità perseguitate. IMPIANTO N.1 ed IMPIANTO N.2 (...) Si tratta di 2 impianti con funzionamento ad olio vegetale. Per questi impianti i lavori sono già in

avanzato stato di realizzazione (cisterne, basamenti, cavidotti, ecc.) per cui non risulta possibile prevedere modifiche particolarmente incisive. Al fine di intervenire comunque nel mitigare gli impatti si propone di frazionare la potenza del motore unico da 1 MW attualmente autorizzato per ciascun impianto in 5 motori più piccoli da 0,2 MW cadauno. Questa misura permetterebbe di allontanare dalla abitazione più vicina la posizione complessiva del baricentro dei 5 motori di oltre 10 metri rispetto alla distanza precedente (peraltro già di circa 70 metri). Questo allontanamento si riflette pertanto in un equivalente allontanamento dei punti di emissione acustica e di emissione in atmosfera. Al fine di migliorare ulteriormente l'aspetto acustico si propongono cassoni di contenimento dei 5 motori in cls insonorizzato al posto dei cassoni metallici previsti in fase autorizzativa, utilizzando un prefabbricato cementizio decisamente molto performante (...).

IMPIANTO N.3 (...) Si tratta di un impianto con funzionamento a syngas. Per questo impianto non sono ancora state realizzate opere, sì che i margini per una considerazione dell'intervento in una logica di alleggerimento degli impatti ambientali sull'area circostante sono decisamente maggiori e consentono di ipotizzare soluzioni ancora più incisive. È possibile ipotizzare la sostituzione dell'unico motore da 1 MW con 5 motori da 200 KW come negli impianti precedenti (questo per esigenze di uniformità di impiantistica) posizionando questi motori nel punto più remoto del lotto. In questo modo l'allontanamento dei motori rispetto alla soluzione autorizzata è di oltre 60 metri, raggiungendo una distanza complessiva di circa 110 metri

dall'abitazione più vicina. Potranno essere utilizzati gli stessi cassoni cementizi, attingendo il beneficio acustico già evidenziato in precedenza. Anche la parte di gassificazione, seppur meno rumorosa, potrà essere posizionata nel confine sud del lotto, allontanandosi anche in questo caso di almeno 40 metri rispetto alla soluzione autorizzata. Inoltre, anziché utilizzare una tettoia aperta sui lati, per il contenimento degli impianti di gassificazione potranno essere utilizzate celle di calcestruzzo chiuse, con i benefici acustici già descritti. Anche tutta la parte di scarico della biomassa legnosa potrà essere spostata sul lato sud, nel punto più lontano dall'insediamento residenziale.

OPERE GENERALI Oltre alle modifiche strettamente legate agli impianti di generazione sopra descritte si sono valutate ulteriori migliorie incidenti sull'assetto generale dell'area. Vi è disponibilità da parte di questa società a realizzare una barriera in terreno vegetale su tutto il fronte nord (salvo gli accessi) e su tutto il fronte est, a protezione acustica e visiva della diretrice che si espone direttamente verso l'insediamento residenziale. Tale barriera, oltre a costituire una barriera visiva interposta rispetto all'area della centrale, costituirà un ulteriore strumento utile all'abbattimento del rumore. Anche il fabbricato di partenza della rete di teleriscaldamento potrà essere posizionato in modo tale da costituire esso stesso elemento di barriera acustica (e visiva) rispetto agli edifici residenziali esistenti. Ritengo sia evidente, rispetto a quanto descritto, l'intento di fare quanto possibile per superare in positivo gli elementi di criticità evidenziati da codesta Amministrazione, anche se non nascondo che le soluzioni prospettate

per assecondare le istanze della Amministrazione comportano oneri economici maggiori e dovranno essere recepite, se condivise, e autorizzate in tempi velocissimi, pena la impossibilità di portarle avanti in tempi che consentano di attivare gli impianti sudetti entro l'anno in corso";

18. che alla comunicazione in data 23 agosto 2013 di cui al precedente punto 17., En.Cor ha unito un elaborato grafico e una scheda tecnica mediante i quali vengono meglio illustrate, con un dettaglio a livello di progettazione preliminare, le soluzioni prospettate per recepire le richieste formulate dal Comune di cui al sopraesteso punto 16, elaborato grafico e scheda tecnica che si allegano al presente atto di accordo a costituirne, rispettivamente "Allegato A" e "Allegato B";

considerato

19. che il Comune, prendendo ulteriormente atto, ribadendo e confermando la piena legittimità dei titoli abilitativi di cui al sopraesteso punto 9. e, dunque, la sussistenza di un diritto attuale e incomprimibile di En.Cor alla realizzazione degli Impianti da essi previsti, all'esito dell'esame in sede tecnica dei contenuti della comunicazione, degli elaborati e della scheda di cui ai precedenti punti 17 e 18 (esame in sede tecnica i cui risultati sono riportati nel parere elaborata dal Dirigente del Settore III - Assetto del Territorio del Comune di Correggio in data 02/09/2013prot. 11069 che si allega al presente Atto di Accordo a costituirne "Allegato C"), ha espresso la propria condivisione per le soluzioni prospettate da En.Cor, riconoscendone la coerenza e la congruità rispetto ai temi evidenziati

tramite la comunicazione di cui al sopraesteso punto 16 nonché la idoneità a determinare (andando considerevolmente oltre rispetto alla conformità a quanto previsto come livello minimo necessario dal vigente assetto normativo, conformità, come detto, già ampiamente attinta dalla progettazione di cui ai provvedimenti autorizzativi richiamati al sopraesteso punto 9) effetti positivi e di oggettivo, importante, miglioramento rispetto agli impatti di natura ambientale e paesaggistica derivanti dalla realizzazione degli Impianti;

20. che il Comune, acclarata l'insussistenza dei presupposti normativi per imporre ad En.Cor qualsivoglia variante alle autorizzazioni per la realizzazione degli Impianti di cui al sopraesteso punto 9. e preso nel contempo atto della disponibilità manifestata da En.Cor con la comunicazione di cui al sopraesteso punto 17., ha inteso assumere e fare proprie le proposte migliorative dell'assetto degli Impianti di cui ai sopraestesi punti 17. e 18., confermando che le stesse verranno realizzate in forza della volontaria e non necessitata disponibilità di En.Cor ad impegnarsi a progettare e ad attuare, a propria cura e integralmente a proprie spese, varianti agli interventi autorizzati funzionali in via esclusiva ad assecondare esigenze di interesse pubblico, rappresentate e perseguitate dal Comune, volte alla minimizzazione gli impatti derivanti dalla realizzazione degli Impianti sulle aree urbanizzate del territorio e al miglioramento degli standard di qualità ecologica e ambientale;

considerato altresì

21. che, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del d.lgs. 29 dicembre 2013 n. 387 e dell'articolo 1 octies del d.l. 08 luglio 2010 n. 105, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
22. che il pubblico interesse alla realizzazione degli Impianti è pertanto sancito ex lege, anche nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui gli impianti medesimi vengano realizzati da privati su aree in loro disponibilità;
23. che la vigente disciplina urbanistica e territoriale individua tra le funzioni prioritarie degli enti territoriali il miglioramento degli standard di qualità ecologico-ambientale attraverso la realizzazione delle relative dotazioni;
24. che, in particolare, l'articolo A-25 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, sotto la rubrica "*dotazioni ecologiche e ambientali*", dispone: "*I. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del*

loro inquinamento ... alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico ... 3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal Comune ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 dell'allegato. 4. La pianificazione, nel definire le dotazioni ecologiche e ambientali, persegue le seguenti finalità ... d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero dei recettori particolarmente sensibili";

25. che, a propria volta, l'articolo A-6 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, ai comma 3 e 4, sotto la rubrica "standard di qualità urbana ed ecologica ambientale", dispone: "*3. Per standard di qualità ecologico ambientale si intende il grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano. Lo standard attiene ... b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attività umana ... 4. Il Comune, nel definire gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da conseguire nel proprio territorio, provvede ... b) a dettare una specifica disciplina attinente ai requisiti degli interventi edilizi privati ed alle modalità di sistemazione delle relative aree pertinenziali, al fine di ridurre la pressione sull'ambiente dell'agglomerato urbano. 5. Il Comune può stabilire*

forme di incentivazione volte a favorire le attività e gli interventi privati di cui al comma 4, nonché a promuovere gli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio o di riqualificazione urbana la cui progettazione, realizzazione e gestione sia improntata a criteri di sostenibilità ambientale";

26. che, ai sensi dell'articolo A-22 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, le dotazioni ecologiche e ambientali sono parte integrante e costitutiva del sistema delle dotazioni territoriali;
27. che le opere e gli interventi di cui ai sopraestesi punti 17 e 18, in quanto esclusivamente funzionali, in relazione agli Impianti autorizzati, a "migliorare la qualità dell'ambiente urbano mitigando gli impatti negativi" in termini di "riduzione dell'inquinamento acustico" attraverso "una razionale distribuzione delle funzioni e una idonea localizzazione delle attività rumorose" perseguitate tramite la sistemazione di "spazi di proprietà privata" al fine di "ridurre la pressione sull'ambiente dell'agglomerato urbano", sono, ad ogni effetto, da qualificarsi come dotazioni ecologiche e ambientali e, dunque, come dotazioni territoriali;
28. che la realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali ai sensi dell'articolo A-26 comma 2 lettera c), dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 è demandata al soggetto attuatore dell'intervento;
29. che, conseguentemente, la realizzazione da parte di En-Cor delle opere di cui ai sopraestesi punti 17 e 18 su iniziativa e per volontà del Comune, in quanto realizzazione di dotazioni territoriali (sub specie di dotazioni ecologico-ambientali), integra la realizzazione di opere

pubbliche del Comune da parte di soggetto privato su area privata e ciò, in quanto, secondo l'insegnamento di Corte di Giustizia CE 12 luglio 2001 in causa C-399/1996, opere "*funzionali a soddisfare esigenze di urbanizzazione non limitate al semplice insediamento individuale*" e in re ipsa "*vincolate alla funzione collettiva da parte di tutti gli utenti della zona*", posto che la riduzione della pressione, il riequilibrio e la mitigazione degli impatti negativi dell'attività umana sono immanenti alla realizzazione delle opere stesse e permangono fintanto che le opere sussistono, con permanente asservimento delle opere stesse alla realizzazione di un pubblico utilizzo generale in relazione alla azione di riduzione dell'inquinamento acustico che sarebbe derivato dalla attivazione degli Impianti autorizzati a gravare gli insediamenti residenziali esistenti in zona;

30. che, dalla qualificazione delle opere di cui ai sopraestesi punti 17 e 18, nei limiti di cui al precedente punto 29, come opere pubbliche del Comune, realizzate da parte di soggetto privato su area privata destinata a rimanere in proprietà e utilizzo privati, ma asservite all'uso pubblico (consistente quest'ultimo nella azione di riduzione di inquinamento acustico rispetto agli effetti che sarebbero derivati dalla realizzazione, legittima, degli Impianti secondo l'assetto autorizzato) nonché dalla loro natura di opere relative alle fonti rinnovabili di energia, consegue:
 - 30.a l'applicazione dell'articolo 30 comma 1 lettere e) e g) della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 in relazione all'esonero dal contributo di costruzione;

- 30.b** l'applicazione del disposto dell'articolo 7 comma 1 lettera d) della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 in relazione alla disapplicazione delle disposizioni di cui al titolo II della medesima legge regionale 31/2002;
- 31.** che il progetto esecutivo relativo agli interventi di cui ai sopraestesi punti 17 e 18 sarà pertanto approvato ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31, previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica;
- 32.** che, per le motivazioni tutte di cui sopra e in considerazione:
- 32.a** della necessità, per la realizzazione delle opere di cui ai sopraestesi punti 17 e 18, di intervenire sul contenuto di titoli abilitativi già rilasciati tramite DIA e successivamente variati tramite SCIA (secondo quanto sopra evidenziato sub 9);
- 32.b** della circostanza che le dotazioni territoriali saranno realizzate da soggetto privato, in attuazione di quanto previsto dal presente Atto di Accordo;
- 32.c** della natura del soggetto giuridico per volontà del quale viene attuato l'intervento di cui ai sopraestesi punti 17 e 18 nonché delle caratteristiche di dotazione ecologico-ambientale proprie dell'intervento stesso, elementi entrambi convergenti nell'escludere la riconducibilità dello stesso alle nozioni di cui agli articoli 18, 19 e 23 della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31;

32.d delle esigenze di massima celerità alle quali dare evasione nella formazione dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi di cui ai sopraestesi punti 17 e 18, massima celerità individuata da En-Cor quale condizione determinante il proprio assenso definitivo alla richiesta avanzata dal Comune di variare la progettazione degli Impianti già autorizzati adeguandoli a quanto evidenziato al sopraesteso punto 16;

32.e della vigente disciplina in materia di titoli abilitativi e dell'imminente entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 ove si sancisce definitivamente che i titoli abilitativi consistono esclusivamente nella SCIA e nel Permesso di Costruire;

il Comune ritiene debba trovare applicazione alla atipica fattispecie in esame, in via convenzionale e per effetto del presente Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine della emanazione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai sopraestesi punti 17 e 18 in variante non essenziale a quanto assentito con i titoli abilitativi di cui al sopraesteso punto 9, la disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

ritenuto

33. che En.Cor, per parte sua, ha preso atto delle priorità di pubblico interesse individuate dal Comune di cui ai punti precedenti e ne ha considerato la compatibilità con il proprio interesse imprenditoriale alla celere e tempestiva realizzazione degli impianti previsti dal proprio

Piano Industriale in un contesto di condivisione e positiva sinergia con il Comune nonché con la collettività tutta, secondo quanto già adeguatamente rappresentato mediante la proposta di cui al sopraesteso punto 17;

34. che En.Cor ritiene utile strumento, per il perseguimento degli obiettivi individuati mediante la proposta di cui ai sopraestesi punti 17 e 18, il prospettato utilizzo della SCIA per variante non sostanziale ai titoli abilitativi di cui al sopraesteso punto 9, fermo restando il necessario impegno del Comune alla celere conduzione del procedimento per quanto attiene la verifica e la acquisizione dei pareri e dei nulla osta necessari;
35. che in forza delle valutazioni e delle considerazioni di cui ai punti precedenti, all'esito di un confronto in ordine alla individuazione delle modalità attraverso le quali contemperare le rispettive esigenze nel rispetto del vigente assetto normativo, le Parti hanno prefigurato, ferme restando le prerogative e le competenze della Giunta Comunale e degli organi ai quali è demandata la cura dei pubblici interessi sottesi, la cui approvazione condiziona integralmente l'efficacia delle presenti intese, di determinare le modalità procedurali attraverso le quali giungere alla realizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali di cui ai sopraestesi punti 17 e 18 mediante la stipulazione di Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241, alle condizioni, tutte di cui alla parte dispositiva del presente atto;

36. che è pertanto intenzione del Comune e di En.Cor disciplinare con il presente atto le condizioni tutte dell'accordo di cui al sopraesteso punto 35;

tanto premesso, tra il Comune di Correggio e En.Cor s.r.l. ai sensi dell'articolo 11 della legge 07.08.1990 n. 241,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Articolo A - Conferma delle premesse. Dichiaraione delle Parti.

A.1 Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente Atto di Accordo, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione del presente contratto integrativo (nel seguito indicato anche, per brevità, come "*Contratto*").

A.2 Le Parti danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto degli atti richiamati dalla sopraestesa premessa, anche di quelli alla formazione dei quali alcuna delle Parti non abbia partecipato. Le Parti confermano ad ogni effetto, ognuna per quanto di propria competenza, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, l'efficacia e la validità ratione temporis dei doveri posti e degli impegni assunti con detti atti, doveri e impegni il cui contenuto integra, ad ogni effetto, il contenuto del presente Atto di Accordo e rappresenta elemento cognitivo acquisito per ciascuna delle Parti medesime.

Articolo B – Obblighi di progettazione, di attuazione e di ultimazione di interventi in variante non sostanziale ad autorizzazioni rilasciate per la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,

interventi funzionali alla realizzazione di opere costituenti dotazioni ecologiche e ambientali nel sistema delle dotazioni territoriali del Comune di Correggio.

- B.1** En-Cor, per le ragioni tutte di cui in premessa, si obbliga nei confronti del Comune, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, mediante obbligazione che verrà trasferita agli aventi causa da essa En-Cor e sarà in ogni caso a questi opponibile, a redigere, a propria cura e spese, quali varianti non sostanziali ai titoli abilitativi di cui al punto 9 della sopraestesa premessa aventi ad oggetto autorizzazioni alla costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (gli "Impianti"), progetti per la realizzazione di interventi modificativi degli Impianti medesimi, integranti opere costituenti dotazioni ecologiche e ambientali nel sistema delle dotazioni territoriali del Comune di Correggio, in conformità e nel pieno rispetto, oltre che delle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e delle disposizioni normative vigenti, delle prescrizioni e indicazioni contenute nell'elaborato e nella scheda tecnica di cui al punto 18 della sopraestesa premessa, costituenti "Allegato A" e "Allegato B" al presente Atto di Accordo, nonché delle disposizioni tutte di cui al presente Atto di Accordo.
- B.2** En.Cor si obbliga nei confronti del Comune, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, mediante obbligazione che verrà trasferita agli aventi causa da essa En.Cor e sarà in ogni caso a questi opponibile, a depositare, presso lo Sportello Unico per le Imprese in Correggio, con richiesta di avvio dell'iter procedimentale per l'acquisizione dei pareri e

nulla osta necessari, i progetti per varianti non sostanziali ai titoli abilitativi di cui al sopraesteso comma B.1 quindi elaborati costitutivi di, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), complete di ogni ulteriore elaborato previsto dalla vigente disciplina normativa nazionale e regionale nonché dai vigenti strumenti di pianificazione e regolamentari, entro il termine di giorni 20 (venti) decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Atto di Accordo.

- B.3** Il Comune, una volta ricevuta consegna delle SCIA di cui al sopraesteso comma B.2 e verificata la conformità delle medesime SCIA all'Elaborato e alla Scheda Tecnica di cui al comma B.1 del presente articolo B, alle disposizioni del presente Atto di Accordo, nonché, per gli aspetti non definiti dagli atti predetti, alla disciplina normativa e agli strumenti di pianificazione urbanistica generale vigenti, si impegna ad attivare con la massima sollecitudine l'iter procedimentale di cui al medesimo comma B.2 per la acquisizione, eventualmente attraverso Conferenza di servizi, dei pareri, autorizzazioni e nulla osta cui è normativamente subordinato il consolidarsi della SCIA quale titolo abilitativo.
- B.4** En.Cor, ricevuta comunicazione da parte dello Sportello Unico per le Imprese in merito all'avvenuta acquisizione, della totalità degli atti necessari di cui al sopraesteso comma B.3, si obbliga a:
- B.4.a** dare inizio alla esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali di cui ai titoli abilitativi entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data della predetta comunicazione;

B.4.b completare i lavori in conformità a ciascun titolo abilitativo, e alle eventuali varianti al titolo medesimo che dovessero essere rilasciate successivamente, entro e non oltre il termine di mesi 3 (tre) decorrente dalla data di inizio dei lavori di cui al sopraesteso capoverso B.4.a.

B.5 Sono a carico di En.Cor, fermo restando quanto previsto ai sopraestesi comma da B.1 a B.4 e a mero titolo esemplificativo, in qualità di esecutore di lavori di costruzione di opere costituenti dotazione ecologica e ambientale facenti parte del sistema delle dotazioni territoriali:

- la conduzione personale dei lavori o a mezzo di persona fisica o giuridica nominata responsabile del cantiere ed esecutore dei lavori, in modo che siano soddisfatte la rispondenza delle opere al progetto e al presente Atto di Accordo nonché la totale osservanza delle norme sulle qualità dei materiali e sull'esecuzione;
- il controllo sulla corresponsione, da parte dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere, ai propri dipendenti delle retribuzioni dovute e l'attuazione nei loro confronti di tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; a tal fine, ferma restando la sua responsabilità in qualità di Committente dei lavori, En.Cor acquisirà dall'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere tutte le dichiarazioni e certificazioni previste dall'articolo 90 del d.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e comunque dalla vigente disciplina normativa nonché tutte le ulteriori garanzie e dichiarazioni che riterrà opportune in relazione

all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi di cui al presente capoverso;

- le opere provvisionali occorrenti per le costruzioni quali, steccati e baracche per il deposito di materiali, nell'integrale rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni;
- la responsabilità per danni causati a dipendenti dell'impresa incaricata a terze persone o cose per fatto o colpa propria o dei propri addetti o degli addetti dell'impresa esecutrice ed il pagamento degli eventuali indennizzi;
- le competenze del Direttore dei Lavori e degli eventuali direttore di cantiere e assistente capo-cantiere;
- le attrezzature e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori ad essa affidati, nonché gli strumenti necessari per i tracciamenti rilievi, misurazioni e controlli dei lavori stessi;
- la sorveglianza e custodia del cantiere, ivi compresi tutti i materiali installati e quelli immagazzinati;
- gli allacciamenti provvisori per i servizi di energia elettrica, gas, telefono e fognatura per il cantiere;
- la responsabilità contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per le attrezzature del cantiere, per i materiali e più d'opera destinati alla costruzione e per le opere eseguite o in corso di esecuzione fino al trasferimento della proprietà dell'opera;
- lo sgombro della attrezzatura, dei detriti, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato nelle opere di esecuzione del fabbricato;

- la dichiarazione congiunta con il progettista ed il direttore dei lavori circa la rispondenza dei lavori eseguiti al progetto.

- B.6** Le Parti danno atto e dichiarano che le opere di cui ai sopraestesi comma da B.1 a B.5 costituiscono impianti e modifiche relativi alle fonti rinnovabili di energia integranti, nel contempo, in forza dell'asservimento alle finalità pubbliche di cui ai punti 29 e 30 della sopraestesa premessa, opere pubbliche realizzate dall'ente istituzionalmente competente ai sensi dell'articolo A-26 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20. Conseguentemente, le stesse, rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 30 comma 1 lettera e), g) della legge regionale 25.11.2002 n. 31. Le Parti danno altresì atto e dichiarano che le opere di cui ai sopraestesi comma da B.1 a B.5, costituiscono, sotto i profili evidenziati in premessa, dotazioni ecologiche e ambientali inserite nel sistema delle dotazioni territoriali del Comune di Correggio ai sensi degli articoli A-25 e A-22 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, eseguite da privati in attuazione di strumenti urbanistici.
- B.7** Nel corso dell'esecuzione delle opere tecnici incaricati dal Comune avranno facoltà di accedere ai cantieri e prendere visione delle modalità di esecuzione delle opere. Ogni rilievo che i predetti tecnici ritenessero necessario o opportuno sollevare dovrà essere comunicato esclusivamente al Direttore dei Lavori incaricato da En.Cor il quale, ove ritenga fondato il rilievo, assumerà i provvedimenti conseguenti.
- B.8** Il costo per la esecuzione delle opere costituenti dotazione territoriale di cui ai sopraestesi comma da B.1 a B.6, anche in considerazione del

fatto che le stesse sono inscindibilmente connesse alle opere per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di En.Cor, sarà sostenuto integralmente da En.Cor e rimarrà definitivamente a suo carico. Pertanto il Comune non va né andrà in ogni caso debitore, nei confronti di En.Cor, di alcuna somma a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti da En.Cor in conformità a quanto previsto dal presente articolo B, dando atto le parti che la gratuità per il Comune della esecuzione dei lavori non deriva da spirito di liberalità, ma è determinata dal contenuto del presente Atto di Accordo, contenuto che si pone in rapporto sinallagmatico rispetto alla esecuzione dei lavori di cui al medesimo articolo B.

- B.9** Le Parti danno atto e dichiarano che i lavori che verranno eseguiti da En.Cor in conformità a quanto previsto dal presente Atto di Accordo, non rientrano in alcuna delle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sì che la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori medesimi non sarà in alcun modo assoggettata a detta disciplina.

Articolo C - Responsabile del Procedimento per la Attuazione dell'Atto di Accordo nell'ambito del Programma per la realizzazione della rete di teleriscaldamento sul territorio del Comune di Correggio.

Il Comune ha nominato quale responsabile di procedimento il Dirigente III Settore, conferendo incarico per un costante monitoraggio dello stato di attuazione del presente Atto di Accordo e per lo svolgimento di ogni attività di coordinamento e collegamento tra i soggetti pubblici e privati coinvolti dalla attuazione del Programma per

la realizzazione della rete di teleriscaldamento che si reputerà opportuna o necessaria per garantire alla azione amministrativa la migliore rapidità e snellezza, nel rispetto del principio di non aggravamento, Programma all'interno del quale, come elemento fondamentale, si inserisce la realizzazione degli impianti di cui al presente Atto di Accordo.

Articolo D - Controversie.

Ogni controversia che dovesse derivare dalla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Atto di Accordo è demandata, ai sensi dell'articolo 133 comma 1 lettera a) numero 2 del d.lgs. 02 luglio 2010 n. 104, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Articolo E - Durata dell'Accordo.

Il presente Atto di Accordo avrà efficacia tra le Parti a tempo indeterminato, sino alla integrale realizzazione della totalità delle opere e degli interventi da esso previsti e sino a quando non risultino adempiute tutte le obbligazioni che in esso trovano titolo.

Articolo F - Conseguenze dell'inadempimento.

Laddove una delle Parti, o i suoi aventi causa, non adempia anche ad uno soltanto degli impegni assunti con il presente Atto di Accordo, la Parte non inadempiente, esperito vanamente il tentativo di bonaria composizione in sede di Conferenza di Programma, oltre all'esercizio dei poteri di autotutela in via amministrativa, ove gli competano, avrà facoltà, di adire l'Autorità Giudiziaria competente per ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la condanna della parte inadempiente alla esecuzione, anche in forma specifica, degli impegni assunti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo G - Registrazione. Spese e oneri fiscali.

Il presente Atto di Accordo sarà registrato, integralmente nei suoi 9 articoli.

I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione e redazione del presente Atto di Accordo così come le spese per la stipulazione mediante scrittura privata autenticata del medesimo Atto di Accordo, per la registrazione e conseguenti tutte sono per il 50% in carico al Comune di Correggio e per il restante 50 % in capo ad En. Cor. s.r.l. All'uopo, si richiedono sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

Articolo H - Allegati.

Costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

Allegato A: elaborati grafici di cui al punto 18 della sopraestesa premessa;

Allegato B: scheda tecnica di cui al punto 18 della sopraestesa premessa;

Allegato C: relazione tecnica di cui al punto 19 della sopraestesa premessa;

Allegato D: parere tecnico prot. 11069 del 02/09/2013.

Articolo I - Accettazione da parte del Comune.

Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salvo e riservata ogni facoltà di legge in ordine alla istruttoria dei procedimenti relativi alle richieste di rilascio di titoli abilitativi nonché alla conclusione dei procedimenti inerenti i medesimi titoli abilitativi.

Correggio, li

Comune di Correggio

En.Cor s.r.l.